

Comune di San Vitaliano

Provincia di Napoli

Palmula pristinum nomen meum

STATUTO DEL COMUNE

DI

SAN VITALIANO

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI			
ART. 1	Il Comune			
ART. 2	Sede, stemma e gonfalone			
ART. 3	Funzioni			
ART. 4	Tutela della salute e della qualità della vita			
ART. 5	Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico			
ART. 6	Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libe-			
	ro			
ART. 7	Assetto ed utilizzazione del territorio			
ART. 8				
ART. 9	Forme di associazione e di cooperazione			
	Principio di cooperazione			
ART. 10	Programmazione economico – sociale e territoriale			
ART. 11	Partecipazione e cooperazione			
ART. 12	Servizi pubblici locali			
ART. 13	Albo pretorio			
	•			
TITOLO II	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE			
CAPO I	ORGANI ELETTIVI			
ART. 14	Organi del Comune			
7HC1. 14	Organi dei Comune			
CAPO II	IL CONSIGLIO COMUNALE			
ART. 15	Il Consiglio Comunale			
ART. 15	Prima adunanza			
ART. 17	Deliberazioni del Consiglio e relativi pareri			
ART. 18	Partecipazione all'attuazione delle linea programmatiche			
ART. 19	Il Consigliere Comunale			
ART. 20	Diritti del Consigliere			
ART. 21	Doveri del Consigliere			
ART. 22	Dimissioni del Consigliere Comunale			
ART. 23	I gruppi consiliari			
ART. 24	Convocazione del Consiglio Comunale			
ART. 25	Ordine del giorno			
ART. 26	Notifica dell'avviso di convocazione			
ART. 27	Numero legale per la validità delle sedute			
ART. 28	Numero legale per la validità delle deliberazioni			
ART. 29	Pubblicità delle sedute			
ART. 30	Votazioni			
ART. 31	Regolamento interno			
ART. 32	Commissioni Consiliari			
ART. 33	Pari opportunità nella formazione degli organi collegiali			

	ART. 34	Commissione per le pari opportunità			
ART. 35 Pari opportunità nel rapporto di lavoro		Pari opportunità nel rapporto di lavoro			
	ART. 36	Commissione di garanzia e controllo			
	ART. 37	Commissione Indagine			
	CAPO III	LA GIUNTA COMUNALE			
	ART. 38	Composizione della Giunta Comunale			
	ART. 39	Nomina della Giunta Comunale			
	ART. 40	Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assesso-			
	ADT 41	re			
ART. 41		Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso e di-			
	A D/D 40	missioni del Sindaco			
	ART. 42	Decadenza dalla carica di Sindaco ed Assessore			
	ART. 43	Revoca degli Assessori			
	ART. 44	Competenze della Giunta Comunale			
	ART. 45	Funzionamento della Giunta Comunale			
	ART. 46	Mozione di sfiducia			
	CAPO 4	IL SINDACO			
	ART. 47	Funzioni			
	ART. 48	Distintivo del Sindaco			
	ART. 49	Competenze			
	ART. 50	Delegazioni del Sindaco			
	ART. 51	Poteri di ordinanza del Sindaco			
	ART. 52	Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo			
	CAPO 5	ADEMPIMENTI BUROCRATICI IN TEMA DI DELIBERAZIONI			
	TITOLO III	DI DETERMINAZIONI			
	CAPO I	ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE			
	ART. 53	Le deliberazioni			
	ART. 54	I pareri di responsabilità tecnica			
	ART. 55	Pareri di regolarità contabile			
	ART. 56	Forma dei Pareri			
	ART. 57	Verbalizzazione delle deliberazioni			
	ART. 58	Attestazione contabile			
	CAPO 6				
		PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI			
TITOLO III					
	CAPO I	ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE			
	ART. 59	Diritti di informazione			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-11101 WI IIII WI W			

	ART. 60	Libere forme associative		
	ART. 61	Consultazioni		
	ART. 62	Istanze, petizioni e proposte		
		Partecipazione cittadini U.E. e stranieri regolarmente soggiornan-		
		ti		
ART. 64		Referendum		
	ART. 65	Effetti del Referendum		
	ART. 66	Disciplina del Referendum		
	ART. 67	Azione popolare		
CAPO II PARTECIPAZIONE AI PROCE		PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E		
		DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE		
	ART. 68	Comunicazione dell'avvio del procedimento		
	ART. 69	±		
	ART. 70 Pubblicità degli atti			
	ART. 71	8		
	ART. 72 Il Difensore Civico istituzione e nomina			
	ART. 73			
	ART. 74			
	<u>.</u>			
	ART. 76	Rapporti con il Consiglio Giuramento		
	ART. 77 Indennità di carica			
	ART. 78	Disciplina		
	TITOLO IV	L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE		
	CAPO I	L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		
	ART. 79	Ordinamento degli uffici		
	ART. 79 ART. 80	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne		
	ART. 79 ART. 80	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale Controlli interni		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83 ART. 84	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale Controlli interni		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83 ART. 84	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale Controlli interni		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83 ART. 84 ART. 85	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale Controlli interni Il Direttore Generale LA RESPONSABILITA'		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83 ART. 84 ART. 85	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale Controlli interni Il Direttore Generale LA RESPONSABILITA' Responsabilità verso il Comune		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83 ART. 84 ART. 85 TITOLO V ART. 86	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale Controlli interni Il Direttore Generale LA RESPONSABILITA'		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83 ART. 84 ART. 85 TITOLO V ART. 86 ART. 87	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale Controlli interni Il Direttore Generale LA RESPONSABILITA' Responsabilità verso il Comune Responsabilità verso terzi		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83 ART. 84 ART. 85 TITOLO V ART. 86	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale Controlli interni Il Direttore Generale LA RESPONSABILITA' Responsabilità verso il Comune Responsabilità verso terzi ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A		
	ART. 79 ART. 80 ART. 81 ART. 82 CAPO II ART. 83 ART. 84 ART. 85 TITOLO V ART. 86 ART. 87	Ordinamento degli uffici Principi delle attività amministrativa Collaborazioni esterne Responsabilità disciplinare del personale IL SEGRETARIO COMUNALE Il Segretario comunale Controlli interni Il Direttore Generale LA RESPONSABILITA' Responsabilità verso il Comune Responsabilità verso terzi		

TITOL (ART. 89 ART. 90	Ordina	ZA E CONTABILITA' mento a Comunale
ART. 91	Attività	contrattuale
ART. 92 ART. 93	_	mento di contabilità sione economica finanziaria
ART. 94		cenza contenuti bilancio
ART. 95	Contro	llo economico-finanziario
TITOLO	O VIII ATTIV	ITA' NORMATIVA
ART. 96		ni Normative
ART. 97	7 Proced	imento di formazione dei regolamenti
TITOLO	O IX REVIS	IONE DELLO STATUTO
ART. 98		ia dello statuto
ART. 99	Interpr munal	etazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti co-
ART. 10	00 Modali	tà

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1

Il Comune

- 1. Il Comune di San Vitaliano è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Esso è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria, la quale opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ARTICOLO 2 Sede, Stemma e Gonfalone

- 1. Il territorio del Comune di San Vitaliano si estende per 5,00 Kmq. e confina con i Comuni di Marigliano, Scisciano, Saviano e Nola..
- 2. La sede comunale, è ubicata nel palazzo civico in piazza Leonardo Da Vinci.
- 3. La modifica della denominazione del Comune può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.
- 4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
- 5. Il Comune di San Vitaliano ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.
- 6. Ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una cerimonia o pubblica ricorrenza, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

ARTICOLO 3 Funzioni

- 1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove, rimuovendo eventuali ostacoli, lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico.
- 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantisce e promuove altresì la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla amministrazione comunale e al raggiungimento delle proprie finalità.
- 3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

- 4. Il Comune valorizza il principio di uguaglianza fra uomo e donna, precostituendo strumenti adeguati perché venga eliminata ogni causa limitativa alla sua generalizzata attuazione.
- 5. Il Comune di San Vitaliano è titolare di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà e di funzioni conferitegli dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
- 6. Tali funzioni possono essere svolte in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 4 Tutela della salute e della qualità della vita

- 1. Il Comune concorre a garantire,nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e alla qualità della vita, privilegiando le iniziative volte alla prevenzione; attua strumenti idonei per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente di vita e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.
- 2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, agli immigrati.
- 3. Nell'ambito delle proprie funzioni, si impegna a creare condizioni di pari opportunità fra i cittadini senza distinzioni di sesso, di razza, provenienza geografica, credo politico, lingua e religione, promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire il pieno godimento dei diritti di cittadinanza sociale.

ARTICOLO 5 Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

- 1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2. Il Comune tutela, altresì, il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ARTICOLO 6

Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

- 1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, privilegiando quello giovanile, e il turismo sociale e giovanile.
- 3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e l'organizzazione del volontariato; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Testo Unico.
- 4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

ARTICOLO 7 Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture e degli impianti industriali, artigianali, turistici, commerciali e agricoli.
- 2. Il Comune promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- 3. Il Comune predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione, se deliberati.
- 4. Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
- 5. Il Comune predispone, anche di concerto con i comuni limitrofi, enti sovracomunali, altre istituzioni e organizzazioni qualificate, programmi ed eventuali strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

ARTICOLO 8 Sviluppo economico

- 1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 3. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
- 4. Il Comune promuove e sostiene forme associative di lavoratori dipendenti ed autonomi

ARTICOLO 9

Forme di associazione e di cooperazione Principio di cooperazione

- 1. L'attività dell'ente diretta, a conseguire una o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi e intesa di cooperazione.
- 2. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali.

ARTICOLO 10 Programmazione economico – sociale e territoriale

- 1. In conformità a quanto disposto dalla legge, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, politiche economiche e culturali operanti nel suo territorio.
- 3. Il comune sviluppa rapporti con altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalle leggi in realizzazione all'attività, di servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ARTICOLO 11 Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa

- dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del Testo Unico.
- 2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni, sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti continuativi con gli organi di comunicazione di massa.
- 3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia ed altri enti sovracomunali.

ARTICOLO 12 Servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali si distinguono in:

- Servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

I primi vengono gestiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblici a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

E' consentita la gestione in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma precedente.

Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi de quo sono regolati da contratti di servizio.

Il Comune favorisce l'istituzione di fondazioni secondo le modalità previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 13 Albo pretorio

- 1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
- 3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI ELETTIVI

ARTICOLO 14 Organi del Comune

- 1. Sono organi del Comune:
 - Il Consiglio Comunale;
 - La Giunta Comunale:
 - Il Sindaco.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 15 Il Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo e rappresenta l'intera comunità.
- 2. Esso è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco che lo presiede e da 17 consiglieri.
- 3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
- 4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni non può essere delegato.
- 5. Il funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi quadro:
- della regolarità della convocazione e della riunione;
- della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
- dell'attività delle Commissioni;
- della partecipazione del Segretario alle Sedute;

- del rispetto dei diritti dei consiglieri, soprattutto in ordine alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia della partecipazione delle minoranze;
- del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.
- 6. Allo scopo di promuovere la presenza di entrambi i sessi e di garantire pari opportunità tra uomo e donna, il Sindaco nella composizione della Giunta Comunale e quindi nella nomina degli assessori tiene conto della rappresentanza consiliare adottando in tale scelta un metodo che non penalizzi né l'uno o l'altro sesso sforzandosi di garantire il principio di pari opportunità tra uomo e donna circa l'ingresso nella Giunta Comunale. Lo stesso principio deve essere adottato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta per l'istituzione di commissioni consiliari, per la rappresentanza negli enti, nelle aziende ed istituzioni che dovessero essere alle dipendenze del Comune.

ARTICOLO 16 Prima adunanza

- 1. Il Sindaco eletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.
- 2. Nella prima seduta il nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro soggetto, deve esaminare le condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.
- 3. In tale seduta il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana e comunica la nomina degli assessori.
- 4. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
- 5. Entro 45 giorni dalla proclamazione il Sindaco, dopo aver interpellato la Giunta Comunale, provvede a presentare al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 6. In sede di presentazione delle linee programmatiche i gruppi consiliari possono presentare proposte e osservazioni da discutere nel corso della seduta consiliare.

ARTICOLO 17 Deliberazioni del Consiglio e relativi pareri

1. Ogni proposta di deliberazione relativa ad atti di gestione, sottoposta al Consiglio ed alla Giunta, deve essere corredata dal parere riguardante esclusivamente la regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

- 2. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o di diminuzione di entrata, essa deve essere corredata dal parere relativo alla responsabilità contabile del responsabile di ragioneria.
- 3. Le modalità del procedimento relativo a questi pareri sono precisati nel regolamento.

ARTICOLO 18

Partecipazione all'attuazione delle linee programmatiche

- 1. Il Consiglio definisce le linee programmatiche e provvede all'adeguamento ed alle verifiche periodiche della attuazione di esse. A tal fine è fatto obbligo al Sindaco ed agli assessori di relazionare in Consiglio Comunale con cadenza annuale circa l'attuazione delle linee programmatiche;
- 2. In sede di verifica annuale è possibile adeguare le linee programmatiche secondo le indicazioni provenienti dal Consiglio che delibera a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 19 Il Consigliere Comunale

- 1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2. Ai consiglieri ed agli amministratori spetta l'indennità di funzione, secondo l'art. 82 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/00.

ARTICOLO 20 Diritti dei Consigliere

- 1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni nonché richiedere la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 comma 2 del Testo Unico.
- 2. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.
- 3. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Ogni consigliere può presentare attraverso il proprio capogruppo, interrogazioni al Sindaco e/o agli assessori, in merito a questioni e fatti di natura generale e/o circostanziati. L'interrogazione potrà essere posta nella seduta di Consiglio Comunale qua-

lora il contenuto della stessa nonché il nominativo del capogruppo interrogante, siano comunicati per iscritto al Sindaco almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della seduta consiliare. Se presentata in tempo utile, il Sindaco e/o gli assessori, dovranno rispondere all'interrogazione nella prima seduta di Consiglio Comunale utile successiva alla data di presentazione della stessa.

Il numero di interrogazioni che ogni gruppo può presentare non può essere superiore a tre per ogni seduta di Consiglio Comunale.

Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Assemblea Consiliare, può rispondere alle interrogazioni o far rispondere gli assessori interrogati all'inizio della seduta consiliare, durante lo svolgimento della stessa o a fine seduta.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle interrogazioni e la durata degli interventi dei capigruppo interroganti si demanda al regolamento.

Ogni consigliere può, attraverso il proprio capogruppo, presentare in merito a determinati fatti o situazioni circostanziate delle istanze di sindacato ispettivo. Tali istanze devono essere presentate per iscritto al Sindaco che ha la facoltà di accogliere o rigettarle dando comunicazione scritta al capogruppo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Il Sindaco entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza dovrà informare il Consiglio in merito al suo contenuto e motivare le ragioni dell'accoglimento o del rigetto. Nel dettaglio per le modalità di presentazione della stessa e per le modalità di attuazione del sindacato ispettivo si rinvia al regolamento.

ARTICOLO 21 Doveri del Consigliere

- 1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori di commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
- 2. I Consiglieri Comunali, che senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dell'assemblea, sono dichiarati decaduti.
- 3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità
- 4. Il consigliere, in ogni caso, ha il diritto a far valere le cause giustificative dell'assenza.
- 5. Fermo quanto innanzi, il Consiglio Comunale svolgerà opera di sensibilizzazione verso ciascun componente affinché sia stimolata la attiva partecipazione dei consiglieri alla vita del Paese.

ARTICOLO 22 Dimissioni del Consigliere Comunale

- 1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione, non necessitando di alcuna presa d'atto.
- 2. Il Consiglio, entro 10 giorni, deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

ARTICOLO 23 I Gruppi Consiliari

- 1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi consiliari, a seconda dell'appartenenza o in gruppo misto, dandone comunicazione al Segretario Comunale o durante la prima seduta del Consiglio Comunale.
- 2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista e che non facciano parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 24 Convocazione del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, il quale fissa anche il giorno dell'adunanza.
- 2. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte in Consiglio.
- 3. Tale informazione salvo i casi in cui la documentazione sia allegata all'avviso di convocazione avviene con il deposito presso l'Ufficio del Segretario Comunale della documentazione relativa alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, secondo le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento.
- 4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti il bilancio di previsione e il relativo rendiconto.
- 5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 6. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
 - In questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ARTICOLO 25 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

ARTICOLO 26 Notifica dell'avviso di convocazione

- 1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.
 - I suddetti termini vengono calcolati comprendendo anche i giorni festivi.
- 2. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale.
- 3. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 27 Numero legale per la validità delle sedute

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno otto consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 3. Il Consiglio non può deliberare, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
- 4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:
 - a) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

ARTICOLO 28 Numero legale per la validità delle deliberazioni.

- 1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) i Consiglieri che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.
- 3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
- 4. I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 29 Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2. Di esse deve essere data adeguata informazione mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, indicando la data e l'ora della seduta nonché l'ordine del giorno trattato.
- 3. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 30 Votazioni

- 1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.
- 3. Le votazioni riguardanti la designazione di consiglieri delle minoranze o la nomina di soggetti da essi designati avviene con voto separato, al fine di garantire la libera ed incondizionata scelta delle minoranze.

ARTICOLO 31 Regolamento interno

- 1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti.
- 2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

ARTICOLO 32 Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio Comunale, su propria iniziativa o su proposta della Giunta Comunale, può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali.
- 2. Alle commissioni permanenti sono attribuiti poteri consultivi, di controllo e di garanzia sulle materie di competenza consiliare.
- 3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.
- 4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita alle opposizioni.
- 5. Il Regolamento, da approvarsi secondo le modalità previste per il Regolamento del Consiglio Comunale, disciplina il numero, i loro poteri, le materie di loro competenza, il funzionamento e nomina, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, nonché le forme di pubblicità dei lavori.
- 6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, cittadini singoli, le libere forme associative, i funzionari e i dipendenti comunali per l'esame di specifici argomenti.

ARTICOLO 33 Pari opportunità nella formazione degli organi collegiali

Nella composizione della Giunta, delle commissioni consiliari, delle commissioni tecnico-consultive e degli organi collegiali presso enti, aziende ed istituzioni partecipate, controllate o dipendenti dal Comune e nella nomina di rappresentati a qualsiasi titolo del Comune stesso, è favorita la presenza di entrambi i sessi.

ARTICOLO 34 Commissione per le pari opportunità

- 1. Può essere istituita, presso il Comune la commissione per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, quale organismo di partecipazione nominato dal Consiglio per esprimere pareri obbligatori sulle scelte del Comune in materia di condizione femminile.
- 2. La commissione formula proposte e promuove iniziative ed azioni per realizzare, nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro e nella sfera sociale, le pari opportunità fra uomo e donna.
- 3. La commissione è composta per almeno il 50% da donne ed il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento.

ARTICOLO 35 Pari opportunità nel rapporto di lavoro

- 1. L'Amministrazione comunale si prefigge il superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un effettiva parità uomodonna, nell'ambito lavorativo e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento ai corsi di formazione professionale, alla flessibilità degli orari in rapporto a quello dei servizi sociali, al riequilibrio della distribuzione femminile, con l'assegnazione permanete alle dipendenti di mansioni che non consentono una effettiva evoluzione professionale.
- 2. Per assicurare pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro:
 - a) è garantita la partecipazione dei dipendenti indipendentemente dal sesso, ai corsi di formazione e di aggiornamento;
 - b) i regolamenti comunali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi assicurano a tutti i dipendenti , prescindendo dal sesso ,pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una verificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali:
 - c) l'Amministrazione comunale adotta misure, denominate azioni positive per le donne (ogni azione tesa a promuovere la presenza e la partecipazione delle donne in tutti i settori) al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità nell'ambito lavorativo.

ARTICOLO 36 Commissione di Garanzia e Controllo

- 1. Nel Comune di San Vitaliano le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica.
- 2. In attuazione di tale principio può essere istituita la Commissione di controllo o di garanzia, ai sensi dell'art. 44 del Testo Unico.
- 3. Le modalità inerenti l' istituzione, composizione, funzionamento e compiti di tale commissione saranno disciplinate dal relativo Regolamento che disciplinerà anche la durata, le modalità del controllo e/o della garanzia ed i poteri della commissione.

ARTICOLO 37 Commissione Indagine

Il Consiglio Comunale, ogni qualvolta reputi opportuno, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno COMMISSIONI D'INDAGINE sull'attività dell'amministrazione.

Le suddette Commissioni hanno il potere d'indagare su fatti, circostanze, comportamenti e atti posti in essere dall'amministrazione che necessitano di ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti al fine di accertare la correttezza tecnico-giuridica dell'attività svolta dall'amministrazione stessa.

Ogni commissione sarà composta da n. 3 membri di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza.

Entro 4 mesi, dalla sua istituzione, ogni Commissione dovrà presentare al Consiglio Comunale una relazione approvata a maggioranza (2 membri su 3 membri) sull'attività d'indagine espletata, sulle informazioni e sui risultati conseguiti.

Nel dettaglio, la disciplina dei poteri e del funzionamento delle suddette commissioni è prevista nel Regolamento.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 38 Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di sei assessori, scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale, nonché di competenza, di prestigio e di professionalità.

ARTICOLO 39 Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, designandone uno quale Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

ARTICOLO 40

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessori

- 1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore sono stabilite dalla legge.
- 2. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al terzo grado, del Sindaco.
- 3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

ARTICOLO 41

Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso e dimissioni del Sindaco

- 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 2. In tali casi la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

ARTICOLO 42 Decadenza dalla carica di Sindaco e Assessore

- 1. La decadenza alla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 43 Revoca degli Assessori

- 1. Il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori e provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
- 2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

ARTICOLO 44 Competenze della Giunta Comunale

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
- 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sin-

- daco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
- 3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ARTICOLO 45 Funzionamento della Giunta Comunale

- 1. Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
- 2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei, e sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti dei loro assessorati.
- 3. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
- 4. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
- 7. I verbali di deliberazioni della Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 46 Mozione di sfiducia

- 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al sol venire meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
- 4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio Comunale e di nomina del Commissario.

CAPO IV IL SINDACO

ARTICOLO 47 Funzioni

- 1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge le altre funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 48 Distintivo del Sindaco

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.

ARTICOLO 49 Competenze

- 1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio e fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dagli dal presente statuto.
- 2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori.
- 3. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, società ed istituzioni, con espressa esclusione dei casi in cui tali nomine e designazioni spettino al Consiglio Comunale.
- 4. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi.
- 5. Il Sindaco convoca i comizi per i Referendum e le consultazioni.
- 6. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

- 7. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, operanti nel territorio, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
- 8. Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura. E' competenza della Giunta adottare la delibera di autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio ed ai dirigenti.
- 9. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
- 10. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

ARTICOLO 50 Delegazioni del Sindaco

- 1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
- 2. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
- 3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
- 4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
- 6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dalle leggi e dal presente Statuto.
- 7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
- 8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
- 9. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell'Assessore delegato esercitano le funzioni sostitutive gli Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ARTICOLO 51 Poteri di ordinanza del Sindaco

- 1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

ARTICOLO 52 Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

- 1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- 2. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai Consiglieri Comunali.

CAPO V

ADEMPIMENTI BUROCRATICI IN TEMA DI DELIBERAZIONI E DI DETERMINAZIONI

ARTICOLO 53 Le Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica, nei quali si manifesta e viene affermata la volontà degli organi collegiali del Comune.

- 2. Le proposte di deliberazione possono essere presentate dagli amministratori comunali, o dai responsabili di servizi. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini di deposito degli atti.
- 3. Spetta ai responsabili di servizi l'istruttoria preliminare e di disporre gli atti e le procedure attuative delle deliberazioni approvate e divenute esecutive o immediatamente eseguibili.

ARTICOLO 54 I pareri di Responsabilità Tecnica

- 1. I responsabili dei servizi in cui si articola l'organizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 267/2000, forniscono il parere di regolarità tecnica su tutte le proposte di deliberazione del consiglio comunale e della giunta comunale, che non siano mero atto d'indirizzo.
- 2. Il regolamento del personale stabilisce le forme ed i tempi per la resa del parere di cui al comma precedente, nonché il regime delle sostituzioni e la definizione dei responsabili dei servizi tenuti a fornire il parere.
- 3. Il parere di regolarità tecnica ha ad oggetto la verifica della conformità della proposta ai criteri ed alle regole relativi alle varie scienze, tecniche ed arti interessate alla deliberazione adottanda, nonché sul rispetto della normativa di settore e dei canoni di buona amministrazione e di convenienza.

ARTICOLO 55 Parere di regolarità contabile

- 1. Il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio di ragioneria deve essere richiesto qualora la proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.
- 2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati.

ARTICOLO 56 Forma dei Pareri

- 1. I pareri devono avere forma scritta, ai fini della loro conoscenza da parte dei componenti della giunta e del consiglio, devono essere inseriti nelle deliberazioni e ne costituiscono, quando prescritti, contenuto necessario a fini della loro regolarità.
- 2. Non è ammessa la produzione del parere con rapporti legati all'atto.
- 3. Il parere negativo deve essere debitamente motivato.

ARTICOLO 57 Verbalizzazione delle Deliberazioni

1. Il Segretario Comunale redige i verbali in cui sono riportati i testi delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali, con l'indicazione dell' acquisizione dei pareri di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLI 58 Attestazione contabile

1. Il responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria con l'apposizione del visto di regolarità contabile sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 59 Diritti di Informazione

- 1. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche.
- 2. Le forme di partecipazione che riguardano l'avvio del procedimento, sono disciplinate dagli artt. 59-60 dello Statuto e si concretizzano mediante tempestiva comunicazione all'interessato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 e secondo la disciplina prevista dal regolamento, dell'inizio del procedimento che lo riguardo o comunque di ogni altra attività meritevole di informazione.

ARTICOLO 60 Libere forme associative

- 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza
- 2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
- 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate degli interessi che favoriscono il loro intervento alla formazione degli atti.
- 4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti rappresentativi di categorie economiche o sociali su specifici problemi.

Il comune sostiene inoltre e promuove forme di raccordo con organi collegiali delle scuole, garantendo altresì la partecipazione dei genitori e dei cittadini negli organismi di gestione sociale dei servizi prescolastici direttamente gestiti.

ARTICOLO 61

Consultazioni

Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che un determinato argomento o materia di carattere generale e/o particolare rivesta un'importanza rilevante per l'intera popolazione del territorio comunale, può consultare, prima di deliberare in merito, i cittadini attraverso l'indizione di una consultazione popolare. Tale consultazione può essere indetta qualora sia favorevole la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le modalità attraverso le quali si possono esplicare le consultazioni sono:

- 1) Distribuzione a tutti i cittadini di questionari per i quali si consulta;
- 2) Istituzione di un seggio di votazione per consultare i cittadini in merito a questioni particolarmente rilevanti per la vita degli abitanti del territorio comunale;
- 3) Assemblea generale pubblica in cui intervengono l'intero Consiglio Comunale e tutti i cittadini interessati, presieduta dal Sindaco.

Circa le modalità nel dettaglio delle due indicate forme di consultazione comunale si rinvia al regolamento.

ARTICOLO 62 Istanze, petizioni, proposte

- 1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
- 2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Protocollo.

- Le istanze, le petizioni e le proposte, devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta, che deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e deve tutelare interessi collettivi o comuni necessità.
- 3. Il Sindaco, sentita la Giunta e il Segretario, decide l'ammissibilità della istanza, petizioni o proposte e la trasmette alla Giunta o al Consiglio comunale, in base alle rispettive competenze.
- 4. In ogni caso, il Sindaco, entro 30 giorni utili dal ricevimento dell'istanza, comunica per iscritto la decisione, di cui al precedente comma, l'organo a cui è stata trasmessa, e la motivazione dell'eventuale non ammissibilità.
- 5. Qualora l' istanza, la petizione o la proposta, sia presentata da almeno 300 elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a discuterle entro 60 giorni dalla loro presentazione.
- 6. Le modalità di presentazione, le procedure di esame e le risposte, come pure le forme di pubblicità delle istanze, petizioni e/o proposte, sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 63 Partecipazione cittadini U.E. e stranieri regolarmente soggiornanti

- 1. Al fine di promuovere forme di partecipazione della vita pubblica locale, i diritti e le facoltà previste nell'art. 59 sono estese ai cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
- 2. L'Amministrazione Comunale adotta tutte le procedure necessarie all'inserimento degli immigrati in regola con i permessi di soggiorno nelle liste elettorali del Comune, adeguandole alla legislazione nazionale di volta in volta emanata in materia.

ARTICOLO 64 Referendum

- 1. Il Comune di San Vitaliano per la miglior tutela degli interessi collettivi promuove la partecipazione popolare all'attività amministrativa attraverso referendum e consultazioni.
- 2. I referendum possono essere:
 - a) consultivi;
 - b) abrogativi di regolamenti o atti amministrativi;
 - c) deliberativi o propositivi di atti amministrativi.
- 3. I referendum e le consultazioni possono avere come oggetto materia di esclusiva competenza del Comune di Cassano Irpino e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
- 4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) atti e provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;

- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose:
- f) revisione dello Statuto;
- g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 5. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta o su sua autonoma iniziativa, promuove referendum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 6. I Referendum su materia di esclusiva competenza comunale possono essere indetti anche su richiesta dei cittadini.
- 7. Il Referendum può essere richiesto da almeno 1300 cittadini residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.
- 8. Le firme per il Referendum devono essere raccolte e depositate nella Segreteria Comunale.
- 9. Il Sindaco indice il Referendum entro 60 giorni dalla data di deposito delle firme in Segreteria o dalla data di cui alla domanda.
- 10. Nell'ordinanza di indizione del Referendum verranno specificati il quesito, il numero delle firme valide che lo sostengono, la data della consultazione e l'invito ai cittadini a partecipare.

ARTICOLO 65 Effetti del Referendum

- 1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei cittadini votanti.
- 2. Il referendum ha validità se votano almeno il 50% più uno dei residenti.
- 3. Il Consiglio Comunale, successivamente alla proclamazione del risultato referendario, adotta i relativi e conseguenti atti, in conformità alle indicazioni espresse dagli elettori.

ARTICOLO 66 Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 67 Azione popolare

- 1. Ciascun elettore del Comune può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
- 3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
- 4. Le associazioni di protezione ambientale previste dalla legge possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune per danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune che dovrà utilizzare tali somme per porre rimedio al danno ambientale sofferto. Le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione che ha promosso il giudizio.

CAPO II PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 68 Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento iniziati d'ufficio o ad istanza di parte, mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

ARTICOLO 69 Partecipazione al procedimento

- 1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
- 2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire

- nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.
- 3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 70 Pubblicità degli atti

- 1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune, degli enti ed aziende dipendenti.
- 2. Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Campania e dei regolamenti.

ARTICOLO 71 Diritto di accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento il quale disciplina le modalità per il rilascio di copie.

ARTICOLO 72

Il Difensore Civico Istituzione e nomina

- 1. E' istituito l'ufficio de Difensore Civico quale ruolo di garante della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, a tutela degli interessi della collettività e del cittadino.
- 2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati mediante appello nominale a scrutinio segreto; dopo due votazioni infruttuose da tenersi nella stessa seduta, nell'adunanza successiva da tenersi entro cinque giorni è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3. Ciascun cittadino avente i seguenti requisiti può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predi-

sporre apposito elenco: residenza nel comune di San Vitaliano da almeno due anni; età compresa tra 40 anni compiuti e 75 anni non superati; eleggibilità alla carica di consigliere comunale; persona di riconosciuta indipendenza, imparzialità e probità, appartenente alle seguenti categorie professionali che, in ragione dell'attività svolta nel campo scientifico e/o professionale, si siano distinti per particolare competenze nelle materie giuridiche:

- a) laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente che per, esperienza acquisita, offra garanzia di competenza, probità ed obiettività nel giudizio.
- 4. Inoltre, non sono eleggibili:
 - a) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministro di culto, i segretari di partito e di movimenti politici in carica negli ultimi tre anni;
 - b) i candidati non eletti alle cariche di cui alla precedente lettera nell'ultima consultazione;
 - c) i dipendenti del comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti con il comune;
 - d) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo, di consulenza o chi abbia contenzioso pendente con il comune;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune.

ARTICOLO 73 Durata in carica

- 1. Il difensore civico rimane in carica per tutta la durata della legislatura esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.
- 2. Decade dall'incarico:
 - a) per dimissioni o impedimento grave;
 - b) in caso di revoca, deliberata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi e comprovate violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti;
 - c) per sopraggiunte cause di ineleggibilità di cui all'articolo precedente.
 - d) Per scioglimento, anche anticipato, del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 74 Competenza e funzioni

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il comune, in locali idonei facilmente accessibili, l'amministrazione mette a disposizione i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico, nonché un adeguato numero di personale comunale, scelto d'intesa tra il difensore civico e il Segretario Comunale.

- 2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato:
 - a) può convocare il responsabile del servizio o del procedimento interessato e richiedere documenti, informazioni e chiarimenti;
 - b) può liberamente consultare gli atti, fare ispezioni ed inchieste, anche con l'assistenza di esperti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
 - c) può presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso, previa informazione della data di dette riunioni;
 - d) può invitare l'organo competente ad adottare gli opportuni atti amministrativi;
 - e) segnala al responsabile del procedimento le irregolarità rilevate, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti;
 - f) comunica agli organi sovraordinato le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati;
 - g) può richiedere l'apertura d i un provvedimento disciplinare nei confronti del responsabile che ha ostacolato le proprie funzioni o che ha causato l'origine dell'ingiustizia subita dall'istante;
 - h) può sollecitare l'apertura di procedimenti previsti dalla legge in caso di rifiuto dell'amministrazione di seguire le richieste dello stesso, con insoddisfacenti motivazioni;
 - i) riferisce entro 30 (trenta) giorni all'istante, esercitando i poteri di cui alle lettere precedenti.

ARTICOLO 75 Rapporti con il Consiglio

- 1. Il difensore civico presenta annualmente al Consiglio, entro il mese di marzo, una relazione della sua attività svolta nell'anno precedente, la relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa ai capigruppo consiliare e discussa in consiglio comunale entro 60 (sessanta) giorni.
- 2. Il difensore civico, se lo richiede, deve sere ascoltato dalle commissioni consiliari e deve partecipare alle riunioni delle stesse, se convocato.
- 3. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discusse nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 60 (sessanta) giorni.

ARTICOLO 76 Giuramento

1. Il Difensore Civico, prima di assumere le proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco davanti al Consiglio comunale con la seguente formula: " Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge e dello statuto del Comune di San Vitaliano".

ARTICOLO 77 Indennità di carica

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di carica, stabilita con delibera di consiglio, nonché i rimborsi per le spese documentate per missioni.

ARTICOLO 78 Disciplina

1. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Difen sore Civico, di organizzazione e funzionamento dell'ufficio, di accesso da parte dei cittadini e di intervento del Difensore Civico sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 79 Ordinamento degli uffici

- 1. L'organizzazione degli uffici è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
- 2. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

ARTICOLO 80 Principi dell'attività amministrativa

- 1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;
 - c) l'individuazione delle responsabilità strettamente collegate all'ambito decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi e al direttore generale.
- 2. L'attività amministrativa si uniforma ai principi di legalità, imparzialità e buon funzionamento che si sostanziano in efficacia, efficienza ed economicità;
- 3. Gli organi del Comune che intendono annullare per motivi di legittimità o revocare per motivi di opportunità un precedente provvedimento sono tenuti a seguire lo stesso procedimento necessario per l'emanazione del provvedimento stesso.

ARTICOLO 81 Collaborazioni esterne

- 1. Il comune, per esigenze cui non è in grado di far fronte con personale in servizio, può fare ricorso alle prestazioni di esperti di provata competenza e professionalità;
- 2. Per la regolarità dell'affidamento dell'incarico si fa riferimento ad apposito regolamento che ne disciplina i criteri di scelta che comprendono anche una valutazione comparativa tra più aspiranti con una procedura di selezione pubblica;
- 3. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.
- 4. Le convenzioni devono stabilirne:
 - a) la durata che , comunque, non potrà essere superiore al mandato
 - b) criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ARTICOLO 82 Responsabilità disciplinare del personale

1. La legge disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 83 Il Segretario Comunale

- 1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
- 3. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Formula, su richiesta, i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali.
- 4. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico, se istituito.
- 5. Il Segretario presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca.
- 6. Il Segretario roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o dal Sindaco.
- 7. Per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
- 8. Il Segretario Comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e/o dall'art. 97 del Testo Unico.

ARTICOLO 84 Controlli interni

Il Comune, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed i propri limiti finanziari nell'esercizio dell'autonomia normativa istituisce un sistema di controlli interni al fine di valorizzare la cultura dei risultati dell'azione amministrativa.

Fermo restando la competenza degli organi statali in materia di controlli, individua, con regolamento la modalità di esercizio delle diverse tipologie di controllo interno.

- a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b. Controllo di gestione;
- c. Sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale;
- d. Controllo strategico

ARTICOLO 85 Il Direttore generale

- 1. Il Sindaco previa stipula di convenzione con altri comuni, per il raggiungimento di una popolazione complessiva superiore a 15 abitanti, può nominare un direttore generale, previa deliberazione della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Il direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco e dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi nei comuni interessati.
 - Sovrintende alla gestione dell'Ente e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- 2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati. Qualora non risultano stipulate le convenzioni e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco o dal Segretario Comunale.

TITOLO V RESPONSABILITA'

ARTICOLO 86 Responsabilità verso il Comune

- 1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazioni di legge che comportano danni all'erario del Comune.
- 2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

ARTICOLO 87 Responsabilità verso terzi

- 1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle proprie funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2. Ove il Comune abbia corrisposto a terzi l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

TITOLO VI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 88 Istituzione o partecipazione

- 1. L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende o Società, è autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale, che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. n) e 50, comma 8, del Testo Unico.
- 3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 89 Ordinamento

- 1. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
- 2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, di tasse e di tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 90 Finanza comunale

- 1. La Finanza del Comune è costituita da:
 - a) tributi propri;
 - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) altre entrate.
- 2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ARTICOLO 91 Attività contrattuale

- 1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, vendite, acquisti a titolo oneroso, permute, locazioni.
- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

ARTICOLO 92 Regolamento di contabilità

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Le norme relative alla contabilità generale sono disciplinate con apposito regolamento, in conformità alle leggi vigenti, alle norme statuarie e nel rispetto dei principi generali e nei limiti inderogabili di cui all'art. 152 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
- 2. Il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 3. Esso si basa sull'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità e integralità, veridicità, pareggio finanziario, e pubblicità.

ARTICOLO 93

La revisione economico – finanziaria

- 1. La revisione economico finanziaria viene esercitata dal Revisore.
- 2. Il Revisore dei conti in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 4. Il Revisore , ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 94 Conoscenza contenuti bilancio

Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi la partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio, dei suoi allegati e le relative variazioni mediante l'affissione all'Albo Pretorio per l'intera durata dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 95 Controllo economico – finanziario

1. I Responsabili degli uffici e servizi possono essere chiamati ad eseguire rendicontazioni volte al controllo economico – finanziario da parte del revisore dei conti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

TITOLO VIII ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 96 Funzioni normative

- 1. I regolamenti comunali devono rispettare le norme ed i principi costituzionali, i principi fissati dalla legge e le disposizione del presente Statuto.
- 2. L'efficacia di tali regolamenti è limitata all'ambito comunale e non potrà essere retroattiva.
- 3. Essi sono deliberati dal Consiglio e disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.

4. I regolamenti sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ARTICOLO 97 Procedimento di formazione dei Regolamenti

- 1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta al Consiglio Comunale, alla Giunta e ai Cittadini.
- 2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima all'adozione della deliberazione approvativa ed una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO IX REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 98 Efficacia dello Statuto

- 1. Lo Statuto dopo l'approvazione del Consiglio Comunale secondo le modalità dell'art. 6 del Testo Unico deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti:
- 2. Esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

ARTICOLO 99 Interpretazione delle norme dello statuto e dei regolamenti comunali

- 1. L'eccezione sollevata dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze relative all'interpretazione di norme del presente statuto e dei regolamenti comunali sono presentati in scritto al Sindaco.
- 2. Il Sindaco incarica il Segretario di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capigruppo.
- 3. Qualora nella conferenza l'interpretazione prevalente non attenga il consenso dei 3/5 dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentanti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 4. le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relativa all'interpretazione di norme per il presente statuto e dei regolamenti comunali, da applicare per la trattazione di argomento oggetto dell'eccezione a successive adunanze. Nei giorni seguenti attiva la procedurali cui ai comma 2 e 3.
- 5. l'interpretazione della norma ha validità permanente ed, in merito alla stessa, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ARTICOLO 100 Modalità

- 1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del Testo Unico.
- 2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.